

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| – Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| – Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| – Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 28 febbraio 2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Un soggetto ("A") ha stipulato un contratto di locazione finanziaria automobilistica con l'odierna resistente in data 24 marzo 2005 per la durata di 4 anni. Nel corso del 2009, la ricorrente ha riscattato il bene concesso in *leasing*. Tuttavia, poiché durante la vita del contratto *de quo* i pagamenti della tassa di proprietà da parte del soggetto A non sono stati sempre regolari, l'intermediario, con lettera del 19 aprile 2010, ha chiesto all'interessata la «*copia dei bolli pagati del 2007-2008-2009-2010*», precisando «*che in assenza di tali documenti non [si potrà] procedere con l'atto di vendita e il relativo passaggio di proprietà*». Successivamente, il locatore ha inviato al soggetto A un documento relativo alla tassa di proprietà del 2008.

In data 27 ottobre 2010, la ricorrente ha saldato, direttamente all'ACI, le annualità scadute della tassa di proprietà del veicolo riscattato. Di tale circostanza è stata data notizia all'intermediario con fax in pari data.

La riscattante – avendo avuto notizia che la tassa di proprietà dell'anno 2008 è stata pagata anche dall'intermediario in data 11 novembre 2010 – ha contattato telefonicamente quest'ultimo per chiedere lo storno di tale addebito. Con e-mail del 15 novembre 2010, la finanziaria ha rigettato tale richiesta, specificando che «*per poter procedere col passaggio di proprietà si dovrà saldare la [...] fattura [de qua]*». Con raccomandata A.R. del 30 dicembre 2010, è stato presentato formale reclamo «*per chiedere l'immediata*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*cancellazione della [...] fattura bollo 2008 di € 303,58 [e] l'immediato passaggio di proprietà, già regolarmente saldato». E' stato, altresì, notato che «tale richiesta discende dall'inesistenza del [...] credito [vantato]. Inesistenza perché lo stesso si riferirebbe all'addebito di un bollo di circolazione del 2008 [...] pagato [dall'intermediario] l'11/11/2010, quando lo stesso è stato regolarmente saldato [dalla reclamante] il 27/10/2010».*

Avverso il silenzio opposto dall'intermediario, il 14 luglio u.s. la reclamante ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), col quale ha fatto riferimento alle richieste contenute nel reclamo e dal quale, quindi, si desume, *per relationem*, il *petitum*.

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata in data 17 ottobre 2011, l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, ha preliminarmente esposto che *«in data 14 luglio 2010 [la finanziaria] provvedeva ad emettere regolare fattura n. 1052545 alla cliente, indicando le tempistiche per il pagamento (60gg). [...] Decorsi senza esito i termini indicati, [la finanziaria] provvedeva ad affidare la posizione alla funzione competente per il pagamento del bollo relativo all'anno 2008 come da cartella esattoriale. Nelle more di tali adempimenti, la cliente provvedeva a comunicare [...] a mezzo fax in data 27 ottobre 2010 [...], che i bolli richiesti risultavano pagati [...]. In data 11 novembre 2010 [la finanziaria] provvedeva al pagamento dell'annualità 2008».*

Ciò premesso, è stato evidenziato che *«la scrivente non intende in questa sede contestare la documentazione prodotta dalla cliente in merito al pagamento del bollo dell'anno 2008 o l'evidenza del pagamento relativo a tale annualità, che appare sufficientemente documentato, ma le modalità seguite dalla stessa, che avrebbe dovuto procedere al saldo della fattura, per poi richiedere il rimborso all'ACI. [La finanziaria] era tenuta al pagamento del bollo a seguito di sollecito ricevuto e ritiene che la cliente fosse stata in più occasioni informata della corretta operatività da seguire in tali casi, per poter richiedere il passaggio di proprietà del veicolo. [La finanziaria] si impegna a provvedere nel più breve tempo possibile al passaggio di proprietà del veicolo, successivamente al saldo della fattura inviata alla cliente in data 14 luglio 2010 e successivamente in data 15 novembre 2010 a mezzo posta elettronica».*

Sulla scorta di tali osservazioni, il resistente, ribadendo *«la propria buona fede nelle operazione svolte, [...] richiede all'III.mo Arbitro adito di voler rigettare il ricorso».*

Come richiesto, le controdeduzioni dell'intermediario sono state trasmesse dalla Segreteria tecnica al procuratore della ricorrente con e-mail del 31 ottobre 2011.

## DIRITTO

Nell'affrontare l'esame del merito della vertenza all'origine del presente procedimento, va innanzitutto puntualizzato che è provato in atti il contenuto dell'art. 5 del contratto di locazione finanziaria del 24 marzo 2005, secondo il quale: *«[...] Sono a carico dell'utilizzatore il pagamento della tassa di proprietà e delle eventuali contravvenzioni per tutta la durata del contratto. Il concedente respingerà le contravvenzioni che dovessero essergli direttamente inviate, ovvero potrà a propria discrezione, provvedere al pagamento [...]».*

Ora, come già esposto in corso di narrativa, la resistente ha affermato di aver prima provveduto a saldare la tassa di proprietà relativa all'anno 2008 del bene *de quo* e, successivamente, ad emettere la *«fattura n. 10525245 alla cliente»*, onde ottenere il reintegro di quanto versato all'Erario – anche se, ad onor del vero, il documento prodotto in atti risulta intestato all'originario utilizzatore (il soggetto A) e non alla ricorrente. Sempre a questo proposito, l'intermediario resistente ha dichiarato di essere stato tenuto *«al*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*pagamento del bollo [2008] a seguito di sollecito ricevuto», sollecito che, tuttavia, non risulta agli atti del presente procedimento.*

Limitandosi all'analisi dei fatti appena illustrati e del regolamento contrattuale vigente *inter partes*, ne discenderebbe pianamente la fondatezza della richiesta dell'intermediario resistente.

Tuttavia, il medesimo intermediario resistente aveva già da tempo invitato la ricorrente (che è il soggetto riscattante del veicolo oggetto di locazione finanziaria) a produrre copia delle ricevute dei versamenti relativi alla tassa di proprietà del veicolo in questione per le annualità 2007-2010.

Ebbene, in data 27 ottobre 2010 la ricorrente ha saldato, direttamente all'ACI, le annualità scadute (e non ancora pagate dall'utilizzatore originario) della tassa di proprietà del veicolo riscattato (ivi inclusa quella del 2008, che costituisce l'"oggetto del contendere" del presente procedimento) e di ciò ne ha dato prontamente notizia all'intermediario resistente, trasmettendogli il giorno stesso un telefax con le relative ricevute.

E' evidente che l'intermediario resistente, avuto notizia del pagamento della tassa di proprietà dell'anno 2008, avrebbe dovuto fare in modo di evitare di versarla nuovamente a sua volta (a prescindere dal fatto di avere o meno ricevuto il sollecito da parte dell'amministrazione finanziaria); e ciò, in verità, si sarebbe potuto agevolmente realizzare, posto che tra la comunicazione dell'avvenuto pagamento della tassa da parte della ricorrente (27.10.2010) ed il secondo pagamento da parte dell'intermediario resistente (11.11.2010), è trascorso un periodo più che sufficiente per consentire ai diversi uffici dell'intermediario resistente di comunicare tra loro ed assumere le relative conseguenti condotte.

In estrema sintesi, il pagamento della tassa di proprietà da parte dell'intermediario resistente concreta un indebito versamento dovuto ad un errore dell'intermediario stesso, il quale, pur avendo ricevuto notizia dell'avvenuto saldo dell'importo dovuto all'Erario da parte della ricorrente, non ha provveduto, tramite le proprie procedure di comunicazione interna, a far sì che la medesima tassa di proprietà non venisse versata una seconda volta. E del proprio errore l'intermediario deve farsi carico – salva, ovviamente, la possibilità di domandare all'*accipiens* la restituzione di quanto indebitamente pagato –, non potendo ora pretendere di "riversarlo" sulla ricorrente, esigendo da quest'ultima di essere reintegrato della somma che ha erroneamente versato a titolo di tassa di proprietà del veicolo oggetto del *leasing* per l'anno 2008.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario annulli la fattura di € 303,58 e proceda al perfezionamento del passaggio di proprietà come da contratto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO